

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 giugno 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 aprile 2006, n. 214.

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 12 aprile 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del donatore di sangue».
Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 23 maggio 2006.

Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato per l'interno
dott. Francesco Bonato, dott.ssa Marcella Lucidi, cons. Alessandro Pajno e dott. Ettore Rosato. Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 marzo 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato «KM casa special», e variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Maxi 260».
Pag. 10

DECRETO 12 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, sesta e settima tranche Pag. 11

DECRETO 12 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, settima e ottava tranche. Pag. 13

Ministero dei trasporti

DECRETO 7 giugno 2006.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia. Pag. 15

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 26 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Forlì.
Pag. 17

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina di alcuni rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena Pag. 18

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione provinciale INPS di Forlì-Cesena. Pag. 19

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina di quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena Pag. 20

DECRETO 30 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS e delle commissioni speciali di Reggio Emilia Pag. 20

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - capitolo III - relativo alla concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunità. (Ex 429/1990) Pag. 22

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 2707/2000 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Pag. 25

**Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali**

DECRETO 5 giugno 2006.

Autorizzazione, al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.
Pag. 28

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 6 giugno 2006.

Proroga dei termini di cui all'articolo 14 del decreto del 2 marzo 2006 concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004 Pag. 29

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coopedil - Soc. coop. a r.l.», in Bari. Pag. 30

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società La Martella a r.l.», in Matera Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Sora Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 9 e 12 giugno 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

Autorità di bacino del fiume Po: Avviso di adozione di alcune deliberazioni Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2005.

06A05078

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 aprile 2006, n. 214.

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, nonché il numero 28 dell'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, di seguito denominati depositi.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 2.

Adempimenti del titolare del deposito

1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea.

3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998.

5. Il Comando rilascia al titolare contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 3.

Adempimenti del Comando

1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.

2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, *cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5*, e il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 76

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi

al quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una

raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.»

— Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 28) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, recante, «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999.»:

«Art. 1 (*Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione*). — 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.»

«ALLEGATO A
(Art. 1, commi 1 e 2)

Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare.

1.- 27. (*Omissis*).

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1955, n. 158, reca «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

— La legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1965, n. 204, reca la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229, reca «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi anticendi».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1990, n. 59, reca «Norme per la sicurezza degli impianti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1998, n. 57, concerne «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1998, n. 53, concerne la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1998, n. 104, reca «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:

«Art. 36. (*Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco*). — Le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;

b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Con riferimento all'art. 4 della legge n. 966/1965 vedi anche l'art. 16 del decreto legislativo n. 136/2006):

«Art. 4. I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un «certificato di prevenzione» che ha validità pari alla periodicità delle visite.».

Note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46:

«Art. 9 (Dichiarazione di conformità). — 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per i riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse):

«Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL). — 1.- 3. (Omissis).

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che forniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:

«Art. 5 (Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività). — 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi

di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.».

— L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 1 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 136/2006, come riportato nella rubrica dell'articolo medesimo.

— L'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione del primo comma, lettera c) — di seguito riportato — è stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 2 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 14 e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come riportato nelle rubriche degli articoli medesimi.

«Art. 2. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.»

— Per i riferimenti relativi al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 si rinvia alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:

«Art. 2 (Parere di conformità). — 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.».

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si rinvia alle note alle premesse.

06G0233

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 12 aprile 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del donatore di sangue».

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a);

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» ed in particolare l'art. 7;

Visto lo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, così come approvato nella Conferenza Stato - regioni del 28 marzo 2006, che promuove la collaborazione tra il Ministero della salute e le associazioni e federazioni di donatori volontari per l'attuazione di campagne nazionali rivolte al perseguimento dell'obiettivo del raggiungimento e mantenimento della costante autosufficienza del sangue e dei suoi emoderivati sul territorio nazionale;

Considerato che l'Associazione volontari italiani sangue (A.V.I.S.), la Federazione italiana associazioni donatori sangue (F.I.D.A.S.); la Croce rossa italiana (C.R.I.) e la Consociazione nazionale donatori di sangue (FRATRES), tramite il Comitato di coordinamento C.I.V.I.S. hanno fatto pervenire al Ministero della salute, in data 29 marzo 2006, una richiesta volta all'indizione della Giornata nazionale del donatore di sangue per il giorno 14 giugno 2006;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a promuovere la donazione volontaria del sangue e degli emoderivati;

Visti gli articoli 45 e 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge-quadro sul volontariato, 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni di volontariato;

E M A N A

la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 14 giugno di ogni anno la «Giornata nazionale del donatore di sangue».

Nell'ambito di tale giornata, le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura della donazione volontaria del sangue.

La presente direttiva, previa registrazione di parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI*

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 91*

06A05621

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 maggio 2006.

**Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato per l'interno
dott. Francesco Bonato, dott.ssa Marcella Lucidi, cons.
Alessandro Pajno e dott. Ettore Rosato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006 con il quale il dott. Francesco Bonato, la dott.ssa Marcella Lucidi, il cons. Alessandro Pajno e il dott. Ettore Rosato sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato dott. Francesco Bonato, dott.ssa Marcella Lucidi, cons. Alessandro Pajno e dott. Ettore Rosato sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle dispo-

zioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Francesco Bonato è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale dei servizi elettorali, alla Direzione centrale della finanza locale e alla Direzione centrale per i servizi demografici.

2. Al Sottosegretario dott. Bonato sono altresì delegate le materie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie relative alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali ed all'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Marcella Lucidi è delegato per le materie dell'immigrazione e dell'asilo di competenza, rispettivamente, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Al Sottosegretario dott.ssa Lucidi sono altresì delegate le materie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in ordine alle confessioni religiose, ai diritti civili e alla cittadinanza.

3. Il Sottosegretario dott.ssa Marcella Lucidi è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato cons. Alessandro Pajno è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie relative alla Direzione centrale per le risorse umane, alla Direzione centrale per la documentazione e la statistica, alla Scuola superiore della amministrazione dell'Interno, nonché dell'Ispettorato generale d'amministrazione, operante nell'ambito dello stesso Dipartimento.

2. Il Sottosegretario cons. Alessandro Pajno è altresì delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per le autonomie e alla Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo. Il medesimo Sottosegretario curerà il coordinamento della revisione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e della normativa ad esso connessa.

3. Il Sottosegretario cons. Alessandro Pajno è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 decreto legislativo n. 285/1992);

decreti di autorizzazione della consultazione per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo n. 42/2004).

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Ettore Rosato è delegato per le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Al Sottosegretario dott. Rosato sono delegate altresì, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, le materie relative alla tutela e promozione delle minoranze storiche etnico-linguistiche e alle problematiche delle comunità minoritarie delle zone di confine, ivi compresa la minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia. Al Sottosegretario dott. Rosato sono delegate inoltre le materie di competenza del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso.

3. Il Sottosegretario dott. Ettore Rosato è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959 e successive modifiche);

provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 2, decreto legislativo n. 139/2006);

provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980);

istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982);

provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 22 decreto legislativo n. 139/2006 e art. 19 decreto legislativo n. 334/1999);

sottoscrizione degli accordi nazionali nonché degli accordi integrativi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005.

Art. 6.

1. È delegata ai Sottosegretari di Stato dott. Francesco Bonato, dott.ssa Marcella Lucidi, cons. Alessandro Pajno e dott. Ettore Rosato, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 7.

1. Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrando nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avvocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 maggio 2006

Il Ministro: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 7, foglio n. 61*

06A05622

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato «KM casa special», e variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Maxi 260».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Maxi 260»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero presentata dalla ditta P. Erre Italia, nonché la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico di un tipo di fiammifero presentata dalla ditta Tecnomatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammifero denominato «KM Casa Special», le cui caratteristiche sono così determinate:

«KM Casa Special»

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 46; lunghezza con capocchia: mm. 49; larghezza: mm. 2,05 x 2,05; diametro capocchia minimo: mm. 2,2; diametro capocchia massimo: mm. 2,3; tolleranza massima misure: 2 %;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 65 x 52 x 18;

grammatura cartoncino: gr. 350 al mq.;

ruvido: striscia sui due lati di mm. 60 x 13;

tolleranza del contenuto: 2 %

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per il fiammifero di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Casa Special».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

111) colore «rosso pompeiano», con legenda «KM Casa Special» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati, denominata «KM Casa Special»;

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «KM Casa Special».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «KM Casa Special» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati «KM Casa Special»	0,30	0,069	0,05

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Km Casa Special - euro 0,0083

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sul nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo indicato all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «giallo», con legenda «KM Casa Special» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «KM Casa Special».

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammifero, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi 260» da euro 0,90 a euro 0,85.

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento del fiammifero di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi 260»	0,85	0,17825	0,1417

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 12

06A05558

DECRETO 12 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 8 marzo e 7 aprile 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, fino all'importo massimo di nominali

2.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui

all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 135 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A05623

DECRETO 12 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 marzo, 7 aprile e 8 maggio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in

quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

p. *Il direttore generale: CANNATA*

06A05624

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 2006.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 3 febbraio 2006, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 21 febbraio 2006, n. 12, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 31 marzo 2006, n. 43, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 6 marzo 2006, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 2 febbraio 2006, n. 14, concer-

nente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota del comune di Serrara Fontana in data 18 maggio 2006, prot. n. 5427, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, con la quale si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n. 939 Gab/Urp, del 1° giugno 2006, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto di afflusso e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'Isola di Ischia;

Vista la nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, e la nota di sollecito n. 715, del 16 maggio 2006, con le quali si è chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109, del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000, del 21 giugno 2000, che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 giugno 2006 al 30 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti

da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroga

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 55

06A05641

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 26 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Forlì.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.639 e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto direttoriale n. 3/Dir del 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002, con il quale fu ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione del suddetto comitato provinciale per decorso quadriennio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3 PS/127644 del 29 agosto 1970 con la quale vennero impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale sono state impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della sopra citata legge n. 88 del 1989;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia e che a tal fine sono state interpellate le seguenti associazioni:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA);

Confederazione generale dell'agricoltura (CON-FAGRICOLTURA);

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Associazione degli industriali della provincia di Forlì-Cesena (aderente alla CONFINDUSTRIA);

Associazione piccole e medie industrie (API);

Unione del commercio e del turismo della provincia di Forlì-Cesena (CONFCOMMERCIO);

CONFESERCENTI provinciale forlivese;
Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);
CONFARTIGIANATO della provincia di Forlì-Cesena;

FAM, Famiglia artigiana forlivese (aderente C.L.A.A.I.);

CICAS - Confederazione degli imprenditori dei commercianti, degli artigiani, delle attività del turismo e dei servizi;

Lega nazionale delle cooperative;

Confcooperative di Forlì-Cesena;

Associazione generale delle cooperative (AGCI);

Considerato che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna associazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì e dall'INPS nonché di quelli acquisiti dalle rilevazioni d'ufficio in merito all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

Ritenuto che l'esclusione di talune organizzazioni sindacali non possa discendere da un criterio di valutazione comparativa tra organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, dovendo venire in rilievo in primo luogo la necessità di assicurare in seno al comitato la partecipazione, secondo la disponibilità di posti consentita, delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto;

Ritenuto inoltre di dover escludere le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo in quanto le società cooperative aderenti a ciascun organismo devono essere suddivise nei singoli settori produttivi e pertanto le suddette associazioni, raffrontate con le altre organizzazioni datoriali, risultano essere meno rappresentative;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Forlì-Cesena;

Unione interprovinciale degli agricoltori di Forlì-Cesena;

Confesercenti provinciale forlivese;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Forlì-Cesena;

Unione del commercio e del turismo della provincia di Forlì-Cesena (CONFCOMMERCIO);

CNA provinciale e Confartigianato di Forlì-Cesena (con accordo per la partecipazione unitaria al Comitato INPS);

Ritenuto di dover nominare in seno al comitato provinciale INPS il rappresentante della Federazione nazionale dirigenti aziende industriali;

Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Accertata la compatibilità di nominativi designati con la nomina a componente del comitato provinciale INPS ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la sede di Forlì, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Bergantini Luciano, nato a Dovadola il 4 aprile 1947;

2) Casadei Maurizio, nato a Forlì il 7 febbraio 1959;

3) Foschi Lidia, nata a Sarsina il 28 marzo 1956;

4) Fabbri Giuseppe, nato a Portico di Romagna il 5 novembre 1944;

5) Golinucci Amedeo, nato a Bertinoro l'11 ottobre 1948;

6) Gori Giorgio, nato a Sogliano al Rubicone il 16 maggio 1936;

7) Manzelli Dino, nato a Cesenatico il 14 settembre 1948;

8) Parini Adriano, nato a Longiano il 29 ottobre 1951;

9) Pieri Filippo, nato a Cesena il 25 novembre 1967;

10) Plachesi Renata, nata a Forlì il 24 ottobre 1928;

11) Garavini dott. Lamberto, nato a Forlì il 17 aprile 1943 (per i dirigenti d'azienda);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Gardini rag. Glauco, nato a Forlì il 2 gennaio 1926 (per l'industria);

2) Gori dott. Roberto, nato a Forlì il 5 novembre 1953 (per l'agricoltura);

3) Cappelli Angela, nata a Forlì il 5 giugno 1963 (per il commercio);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Pizzinelli dott.ssa Patrizia, nata a Cesena il 16 maggio 1964 (per gli artigiani);

2) Regolini Dino, nato a Chianni (Pisa) il 13 maggio 1928 (per i coltivatori diretti);

3) Montanari Mario, nato a Cesena il 1° agosto 1966 (per i commercianti);

membri di diritto:

1) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena;

2) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Forlì-Cesena;

3) il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il comitato durerà in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento.

Forlì, 26 maggio 2006

Il direttore provinciale: DALMONTE

06A05350

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina di alcuni rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 9/Dir. del 26 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il prossimo quadriennio;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

CONFCOMMERCIO Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Forlì-Cesena;

CONFESERCENTI Provinciale Forlivese;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CONFCOMMERCIO Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Forlì-Cesena;

CONFESERCENTI Provinciale Forlivese;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, i seguenti signori.:

Busignani Gino, nato a Cervia il 23 agosto 1965;

Zaccarini Maria Angela, nata a Bertinoro il 25 aprile 1954;

Cattaneo Pier Paolo, nato a Rho (Milano) il 14 marzo 1951;

Milandri Marco Mariano, nato a Cesenatico l'11 dicembre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 26 maggio 2006

Il direttore provinciale: DALMONTE

06A05351

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 9/Dir. del 26 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il prossimo quadriennio;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria degli artigiani in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;

CONFARTIGIANATO di Forlì-Cesena;

FAM Famiglia Artigiana Forlivese (aderente C.L.A.A.I.);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;

CONFARTIGIANATO di Forlì-Cesena;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, i seguenti signori:

Amaducci Aldina, nata a Forlì il 17 giugno 1947;

Magrini Nadia, nata a Predappio il 19 aprile 1951;

Miti Luisella, nata a Verona l'11 agosto 1963;

Monduzzi Ermes, nato a Forlì il 12 agosto 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 26 maggio 2006

Il direttore provinciale: DALMONTE

06A05352

DECRETO 26 maggio 2006.

Nomina di quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA**

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 9/Dir. del 26 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il prossimo quadriennio;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione Coltivatori Diretti di Forlì-Cesena;

Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Forlì-Cesena;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione Coltivatori Diretti di Forlì-Cesena;

Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Forlì-Cesena;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, i seguenti signori:

Morelli Armando, nato a Santa Sofia il 3 dicembre 1933;

Mingozzi Norberto, nato a Forlì il 10 novembre 1948;

Morelli Sergio, nato a Forlimpopoli il 6 giugno 1959;

Solfrini Maurizio, nato a Cesena il 13 giugno 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 26 maggio 2006

Il direttore provinciale: DALMONTE

06A05353

DECRETO 30 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS e delle commissioni speciali di Reggio Emilia.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali commissioni»;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia e delle «Speciali commissioni» scadute in data 27 marzo 2006;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e in particolare alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere posta in relazione, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e dei dati acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro, all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Considerato che, dai dati rilevati dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i settori economici più rilevanti nella provincia risultano essere nell'ordine industria, artigianato, credito, commercio, agricoltura;

Ritenuto che tra i rappresentanti dei datori di lavoro debba essere rappresentato il Movimento cooperativo per il suo notevole rilievo nella provincia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla designazione di rappresentanti per ciascuno dei settori produttivi sopraindicati;

Rilevato che le designazioni dei rappresentanti delle categorie suddette in seno al Comitato debbono essere richieste alle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle Organizzazioni sindacali ivi operanti debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione normativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole Organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna Organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto inoltre che l'ammissione alla composizione del Comitato di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali predette debba essere improntato al principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e di tesi, anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Rilevato che sulla base dei criteri esposti e dei dati rilevati dall'ufficio sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini della ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali commissioni» le seguenti Organizzazioni sindacali provinciali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Associazione industriali, Associazione piccole e medie industrie, Legacoop e Confcooperative, e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi Associazione provinciale C.N.A. Associazione commercianti e Federazione provinciale coltivatori diretti;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali predette;

Vista la designazione pervenuta dalla Associazione dirigenti aziende industriali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Reggio Emilia per un quadriennio dalla data di insediamento il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composto:

componenti di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

2) il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Morandi Sandro;

Costoli Valdemiro;

Battini Arzelino;

Vezzosi Maria Paola;

Cavalletti Loris;

Cigarini Livio;

Prampolini Patrizio;

Guidetti Ferdinando;

Lanzi Ido, designati congiuntamente da C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

Zanasi Raffaele, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Manari Giuseppe, designato dall'Associazione industriali;

Bottazzi Mauro, designato dall'Associazione piccole e medie industrie;

Ceccardi Vanni, designato congiuntamente da Legacoop e Confcooperative;

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti:

Antenore Andrea, designato congiuntamente dalla Associazione provinciale CNA, Confartigianato Federimpresa e Gruppo imprese reggiane;

Bertolani Paolo Giuseppe, designato dall'Associazione commercianti;

Duo Maurizio, designato congiuntamente dalla Federazione provinciale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il sig. Zanasi Raffaele, quale membro più anziano di età del Comitato, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta dell'insediamento.

Art. 2.

Sono altresì ricostituite per il quadriennio 2006-2010 le «Speciali commissioni» di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 con le seguenti composizioni:

commissione speciale esercenti attività commerciali:

presidente: Bertolani Paolo Giuseppe;

membri:

Carpi Santina;

Becchetti Paolo;

Iotti Cinzia;

Bigi Lorella, designati congiuntamente Associazione provinciale commercianti e da Confesercenti
il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

commissione speciale artigiani:

presidente: Antenore Andrea;

membri:

Agnellini Caterina;

De Giovanni Annunziata;

Panciroli Giuseppe;

Scorpati Valeria, designati congiuntamente dall'Associazione provinciale CNA, Confartigianato Federimpresa e Gruppo imprese reggiane;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

presidente: Duo Maurizio;

membri:

Lasagni Nefro;

Copelli Mauro;

Fornili Carlo;

Filippi Silvano, designati congiuntamente dalla Federazione provinciale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

Art. 3.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 30 maggio 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A05458

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - capitolo III - relativo alla concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunità. (Ex 429/1990).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio per quanto concerne le misure di smaltimento sul mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo III concernente la concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 429/90;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;

Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del set-

tore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;

Viste le circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8 del 24 marzo 1990 e n. 33 del 9 ottobre 1992 contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 429/90;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessità di disciplinare il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo III de regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I riconoscimenti di cui all'art. 63 del «regolamento» sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.

2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».

3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

4. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».

2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti dal «regolamento» e le relative domande devono contenere gli impegni previsti dallo stesso regolamento e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.

3. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 4.

Ogni riconoscimento rilasciato, a cui è attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, è indirizzato, oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20 - 00187 Roma.

Art. 5.

1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del «regolamento».

2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» su proposta delle autorità deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» può adottare, ove se ne verificano le condizioni, la decisione di cui all'art. 65, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma del «regolamento».

3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarità riscontrate.

4. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono contestualmente indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.

2. La domanda di voltura è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.

4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.

Art. 7.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 8.

1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.

3. In materia di revoche e sospensioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.

Art. 9.

1. Ai fini degli adempimenti previsti all'art. 69 del «regolamento» gli operatori riconosciuti e i commercianti di burro concentrato trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20 - 00187 Roma, entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre, i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato riferiti al trimestre precedente.

Art. 10.

Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - «Area coordinamento».

Art. 11.

I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.

Art. 12.

La circolare 24 marzo 1990, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del

5 maggio 1990 e la circolare 9 ottobre 1992, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1992, sono abrogate.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 3, foglio n. 293

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

A) Riconoscimento degli stabilimenti.

1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare la fabbricazione del burro concentrato denaturato e il relativo imballaggio.

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare l'imballaggio del burro concentrato denaturato.

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

B) Controlli sulla fabbricazione e imballaggio del burro concentrato.

1. Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato addizionato di rivelatori e del relativo imballaggio.

Tipo di controllo: controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione, almeno per ogni offerta, con verifica tecnica, amministrativa e con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti della rispondenza ai requisiti prescritti. Controllo dei quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.

Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri e della contabilità, nonché mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

Verifica analitica della qualità dei traccianti (grado di purezza).

2. Controlli sull'imballaggio del burro concentrato denaturato.

Tipo di controllo: controlli in loco tecnico amministrativi volti a verificare il corretto imballaggio di tutto il prodotto acquistato.

C) Commercializzazione del burro concentrato denaturato.

1. Controllo sulla commercializzazione del burro concentrato denaturato fabbricato in Italia.

Tipo di controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle comunicazioni di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.

2. Controllo sulla commercializzazione di burro concentrato denaturato confezionato proveniente come tale da altri Paesi membri.

Tipo di controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle comunicazioni di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.

06A05568

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 2707/2000 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2707/00 della Commissione, dell'11 dicembre 2000 contenente le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99, per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Considerata la necessità di disciplinare lo svolgimento dei controlli in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I controlli sull'aiuto concesso ai sensi del «regolamento» per la cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, indicati in allegato, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

2. I provvedimenti relativi ai riconoscimenti di cui all'art. 6 del «regolamento» nonché quelli relativi alle sospensioni ed alle revoche di cui all'art. 10 del «regolamento», sono emessi dall'organismo pagatore competente per territorio.

3. Possono essere riconosciuti i richiedenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del «regolamento».

4. L'AGEA, in qualità di autorità competente, coordina le attività di cui ai commi 1 e 2 nonché l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 1 e all'AGEA - Area coordinamento.

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 4.

1. I controlli sul rispetto delle caratteristiche qualitative dei prodotti sovvenzionabili si intendono acquisiti con la verifica della bollatura sanitaria dei prodotti stessi.

2. Gli eventuali prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.

Art. 5.

1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato regolamento CE n. 2707/2000 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito:

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml	257,5	1,05	21,69
Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1,29	21,69
b) Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1,30	21,69
Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1,50	21,69
c) Yogurt a base di latte intero trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97	257,5	2,82	21,69

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml	257,5	1,10	16,47
Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1,34	16,47
b) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1,35	16,47
Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1,55	16,47
c) Yogurt a base di latte parzialmente scremato trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97	257,5	2,87	16,47

CATEGORIA VIII

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%	85,8	7,45	65,07

(1) Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intendono i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l'eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

CATEGORIA IX

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%	33,6	7,24	165,93

CATEGORIA X

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio «Grana Padano»	30,2	8,06	184,37

CATEGORIA XI

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio «Parmigiano Reggiano»	27,5	11,47	202,80

2. Eventuali variazioni degli importi degli aiuti saranno comunicati dall'AGEA ai soggetti interessati.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1994, è abrogato.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 290

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

Verifica delle fatture di consegna dei prodotti e del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati completata da ispezioni materiali in loco per verificare l'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dai beneficiari, il rispetto dei prezzi massimi, la contabilità, il corretto uso dei prodotti sovvenzionati, il prezzo pagato al fornitore, le quantità distribuite e l'eligibilità dei prodotti.

06A05569

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 5 giugno 2006.

Autorizzazione, al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 18 maggio 2006 dal Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di

analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, nella persona della responsabile dott.ssa Laura Mazzanti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato X B met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA Reg. CEE 1429/1992
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2472/92 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Polifenoli colorimetrici	MIP18 rev4 2006
Tocoferoli	MIP 22 rev4 2006

06A05541

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 6 giugno 2006.

Proroga dei termini di cui all'articolo 14 del decreto del 2 marzo 2006 concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI**

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006;

Visto, in particolare, l'art. 14 concernente termini e modalità per la presentazione delle richieste di cofinanziamento;

Considerata la necessità di procedere ad un adeguamento della Convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere al fine di meglio rispondere alle finalità del decreto del 2 marzo 2006 con riferimento ad alcuni aspetti non disciplinati;

Considerato il conseguente riflesso di detto adeguamento della Convenzione sulla predisposizione e sui

relativi termini di pubblicazione degli avvisi sulla base dei quali i soggetti proponenti presentano ad Unioncamere le relative domande di ammissione al finanziamento, nonché sui tempi di approvazione dei progetti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di posticipare il termine del 30 giugno 2006, previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto del 2 marzo 2006 quale termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte di Unioncamere al Ministero per i progetti approvati;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine finale, previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte di Unioncamere, è posticipato al 15 ottobre 2006.

2. Il termine per la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande relative ai progetti previsti dal decreto 2 marzo 2006 è fissato al 30 giugno 2006.

Roma, 6 giugno 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A05580

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coopedil - Soc. coop. a r.l.», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1982 con il quale l'avv. Mario Sansonetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Coopedil - Soc. coop. a r.l., con sede in Bari, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce) in Corso Galliano, n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Mario Sansonetti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05536

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società La Martella a r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2005, con il quale l'avv. Paolo Cuzzola è stato nominato commissario liquidatore della società La Martella a r.l. con sede in Matera, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 2 ottobre 1988;

Vista la nota in data 15 settembre 2005 con la quale il nominato commissario rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mauro Orefice, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946, con studio in Francavilla sul Sinni (Potenza), via Matteo Cosentino n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Paolo Cuzzola, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Sora nel giorno 10 maggio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Sora in quanto con la nota prot. 15583 dell'8 maggio 2006, l'Ufficio di Sora ha segnalato a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico dell'Ufficio a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco del comune di Sora contenente la proclamazione di lutto cittadino a seguito della tragica scomparsa, in Afghanistan, del Maresciallo Ord. Luca Polsinelli.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art.10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A05561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 giugno 2006

Dollaro USA	1,2659
Yen	144,25
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,225
Corona danese	7,4564
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68685
Fiorino ungherese	264,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9605

Corona svedese	9,2243
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	37,866
Franco svizzero	1,5569
Corona islandese	93,43
Corona norvegese	7,8165
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2565
Nuovo leu romeno	3,5159
Rublo russo	34,1820
Nuova lira turca	1,9499
Dollaro australiano	1,6902
Dollaro canadese	1,4067
Yuan cinese	10,1500
Dollaro di Hong Kong	9,8247
Rupia indonesiana	11899,46
Won sudcoreano	1208,30
Ringgit malese	4,6421
Dollaro neozelandese	1,9999
Peso filippino	67,257
Dollaro di Singapore	2,0183
Baht thailandese	48,532
Rand sudafricano	8,4831

Cambi del giorno 12 giugno 2006

Dollaro USA	1,2572
Yen	143,89
Lira cipriota	0,5758
Corona ceca	28,303
Corona danese	7,4553
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68240
Fiorino ungherese	267,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9880
Corona svedese	9,2080
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	37,945
Franco svizzero	1,5540
Corona islandese	93,48
Corona norvegese	7,7880
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2578
Nuovo leu romeno	3,5277
Rublo russo	34,0450
Nuova lira turca	1,9470
Dollaro australiano	1,6856
Dollaro canadese	1,3871
Yuan cinese	10,0778
Dollaro di Hong Kong	9,7577
Rupia indonesiana	11842,82
Won sudcoreano	1202,89
Ringgit malese	4,6212
Dollaro neozelandese	1,9929
Peso filippino	66,720
Dollaro di Singapore	2,0045
Baht thailandese	48,323
Rand sudafricano	8,4634

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05645-06A05644

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di alcune deliberazioni

In data 5 aprile 2006 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato le deliberazioni:

n. 9/2006: Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua» (articoli 6, 14, 34 e 42 delle norme di attuazione del PAI);

n. 13/2006: Adozione di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo» (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183);

n. 16/2006: Adozione della cartografia, aggiornata ed unificata ai sensi dell'art. 16 della deliberazione di C.I. n. 18 del 26 aprile 2001, dell'elaborato «Tavole di delimitazione delle fasce fluviali» di cui al Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po;

n. 17/2006: Deliberazione n. 1/2002. Integrazioni della cartografia per le aree di cui all'art. 5 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, recante «Adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po». Correzione di errore materiale foglio 211 sez. II dell'allegato 4 all'elaborato 2 del PAI: regione Liguria;

n. 18/2006: 1) Adozione di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI): Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) (Progetto adottato con deliberazione C.I. n. 4/2004). 2) Deliberazione n. 4/2004. Correzione di errore materiale;

n. 19/2006: 1) Adozione di Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI): «Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)». 2) Deliberazione n. 5/2004. Correzione di errore materiale.

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito www.adbpo.it

06A05579

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(GU-2006-GUI-138) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 1 6 *

€ 1,00